



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 161
N. GENERALE 1746 DEL 16/11/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLO STABILIMENTO UBICATO A TRANI IN CONTRADA PEZZA DEL TESORO DELLA DITTA LEONE SRL



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 161
DEL 16/11/2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLO STABILIMENTO UBICATO A TRANI IN CONTRADA PEZZA DEL TESORO DELLA DITTA LEONE SRL

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di provvedimento predisposta dal responsabile del procedimento ing. Antonio Castrovilli, il quale ha provveduto al caricamento della determina e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

RICHIAMATO il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 59/2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- l'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. riporta quanto segue: *“i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:*
 - a) *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - b) *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
 - c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - d) *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) **comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**”;

- al paragrafo n. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 7, comma 1, del regolamento;
- l'art. 103 del D. Lgs. n. 152/06 prevede che le regioni disciplinano i casi in cui le acque meteoriche di dilavamento da superfici impermeabili scoperte siano convogliate e trattate al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- l'art. 14, comma 1, del R.R. n. 26/13 attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, mentre al comma 3 viene attribuita al Soggetto Gestore nel caso di immissioni nelle fognature separate;
- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del R.R. n. 26/2013 (lettera m - Depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi);
- l'art. 2 del R.R. n. 26/13 prevede l'obbligo del riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- l'art. 10, commi 1, 2 e 4, del R.R. n. 26/13 prevede, per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;

VISTO CHE:

- con istanza pervenuta, all'Ufficio SUAP del Comune di Trani, tramite la piattaforma telematica impresainungiorno del 10.04.2021, pratica n. 08044340720-17032021-1210, a firma del legale rappresentante della ditta LEONE srl con sede a Tbrani in via Polonia, n. 4, P. Iva 08044340720, proprietario dello stabilimento di rifiuti speciali non pericolosi sito a Trani in contrada “pezza del tesoro”, identificato catastalmente al foglio 22, particella 946, sub. 1, ha chiesto il rilascio dell'AUA agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici impermeabilizzate e all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- il SUAP del Comune di Trani, attraverso l'utilizzo della portale impresainungiorno, ha trasmesso alla Provincia di Barletta Andria Trani, al SISP dell'ASL BAT, all'Ufficio Ambiente e SUE del Comune di Trani la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto precedente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
- con nota del 08.07.2021, protocollo 15584, la ditta LEONE srl ha trasmesso alla Provincia di Barletta Andria Trani documentazione di rettifica;
- con note del 01.10.2021, 07.02.2022 e 24.03.2022, protocolli rispettivamente nn. 21178, 2450 e 5960, la Provincia di Barletta Andria Trani ha richiesto documentazioni integrative;
- con note acquisite dal SUAP del Comune di Trani il 30.12.2021, 24.02.2022 e 28.03.2022, protocolli rispettivamente nn. 71960, 13158 e 21318, mentre dalla Provincia di Barletta Andria Trani il 20.12.2021, 23.03.2022 e 25.03.2022, protocolli rispettivamente nn. 27220, 3861 e 6176, la ditta LEONE srl ha trasmesso documentazione a riscontro delle richieste sopra riportate;
- con nota acquisita dal SUAP del Comune di Trani il 17.05.2022, protocollo n. 32590, la Provincia di Barletta Andria Trani – Settore II ha trasmesso il provvedimento conclusivo del procedimento con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 11.05.2022 del Registro Generale (n.

19 del 11.05.2022 Registro Settore). Nella Determinazione Dirigenziale all'Allegato C "gestione delle acque reflue assimilate alle domestiche" riporta quanto segue: "*di competenza dell'ufficio comunale preposto*";

RICHIAMATA l'AUA rilasciata dalla Provincia di Barletta Andria Trani – Settore VI con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 11.05.2022 del Registro Generale (n. 19 del 11.05.2022 Registro Settore);

RILEVATO CHE l'AUA consiste:

- nell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
- nello smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e precisamente:
 - accumulo in una vasca a tenuta stagna e successivo allontanamento a mezzo di ditte specializzate, entro 48 ore dall'evento meteorico, per quelle di prima pioggia;
 - opportuno trattamento e convogliamento in una vasca di accumulo per successivo riutilizzo (irrigazione area a verde), per quelle di seconda e scarico in pozzo anidro per quelle in eccesso;

DATO ATTO CHE lo smaltimento delle acque assimilate alle domestiche, essendo previsto il deposito temporaneo, è soggetto, così come dettato dall'art. 10 bis del R.R. n. 26/2011 "*Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue*", a NULLA OSTA da parte dell'ufficio preposto del Comune di Trani;

ATTESO CHE il legale rappresentante della ditta LEONE srl ha dichiarato "*che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui salla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, ecc ..)*", nonché l'assenza di sorgenti odorigene significative ai sensi della L.R. n. 32/2018;

RITENUTO CHE possa darsi luogo al rilascio a favore della ditta con sede a Trani in via Polonia, n. 4, P. Iva 08044340720, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;
- art. 14, comma 1, del R. R. n. 26/2013 – autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, consistente nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano tale attività;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente protocollo n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.M. n. 69/2018;
- il D.M. 05.02.1998;
- le DGR n. 819/2015 e n. 1023/2015;
- il R.R. n. 26/2013 e il R.R. n. 26/2011;
- la L. n. 241/90;
- l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI CONFERMARE** la narrativa sopra riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI RILASCIARE** a favore della ditta LEONE srl con sede a Trani in via Polonia, n. 4, P. Iva 08044340720, nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo stabilimento sito a Trani in contrada "pezza del tesoro", identificato catastalmente al foglio 22, particella 946, sub. 1, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 - lettera a): autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, consistente nello scarico delle acque meteoriche di dilavamento su sottosuolo;
 - art. 14, comma 1, del R. R. n. 26/2013 – autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
 - art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 - lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, consistente nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano tale attività;
3. **DI PRENDERE ATTO** di quanto contenuto nell'AUA rilasciata dalla Provincia di Barletta Andria Trani – Settore VI con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 11.05.2022 del Registro Generale (n. 19 del 11.05.2022 Registro Settore), recependo termini e condizioni riportati;
4. **DI SOTTOPORRE** la ditta LEONE srl con sede a Trani in via Polonia, n. 4, P. Iva 08044340720, nella persona del suo legale rappresentante, gestore dello stabilimento sito a Trani in contrada "pezza del tesoro", identificato catastalmente al foglio 22, particella 946, sub. 1, alle osservazioni degli obblighi/prescrizioni riportate nella n. 378 del 11.05.2022 del Registro Generale (n. 19 del 11.05.2022 Registro Settore), che allegata alla presente determinazione e resa non visibile per la presenza di dati personali è da intendersi parte integrante e sostanziale della stessa;
5. **DARE ATTO:**
 - che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Barletta Andria Trani e/o da altra Autorità competente o Soggetto Gestore;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
 - che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
 - che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. In conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva

responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno un anno prima della scadenza, il rinnovo del provvedimento di AUA, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Trani, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013. A tal fine, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 59/2013, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio;

6. **DI FARE** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

7. **DI DISPORRE CHE:**

- il presente provvedimento sia trasmesso:
 - alla Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
 - alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali;
 - all'AGER Puglia;
 - alla Provincia di Barletta Andria Trani – Settore II;
 - all'Ufficio Ambiente del Comune di Trani;
 - all'ASL BAT – Dipartimento SISP;
 - all'ARPA Puglia;
 - alla Polizia Provinciale di Barletta Andria Trani;
- copia della presente venga rilasciata alla ditta LEONE srl con sede a Trani in via Polonia, n. 4, P. Iva 08044340720, nella persona del suo legale rappresentante gestore dell'impianto;

8. **DARE ATTO CHE:**

- gli atti inerenti la presente determinazione, depositati presso il SUAP, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- il presente provvedimento venga pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- in ragione dei suoi contenuti, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
- il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente, con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta:
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
 - l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio\ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente sede del TAR Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANFERRINI FRANCESCO in data 16/11/2022

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 17/11/2022 al 02/12/2022.

Trani, li 17/11/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 17/11/2022



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 DEL 11/05/2022

Il Settore - Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto (Provincia BAT)

N. 19 Reg. Settore del 11/05/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - D.Lgs n. 152/2006, D.P.R. n. 59/2013, D.M. 05/02/1998, R.R. n. 26/2013 - attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi - stabilimento sito in c.da "pezza del tesoro", Trani – Società "LEONE srl"

Alla presente determinazione, adottata il 11/05/2022, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 378 anno 2022

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 11/05/2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che

La Società Leone srl (in seguito: Società), con sede legale in Trani (BT), in via Polonia n. 4, ha depositato presso il SUAP del Comune di Trani l'istanza di A.U.A. per l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese ex art. 214 D.lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, per lo stabilimento sito in Trani (BT), S.P. andria - trani snc - c.da pezza del tesoro;

con p.e.c. del 13/04/2021, acquisita in atti al prot. n. 8287 del 14/04/2021, il SUAP trasmetteva alla Provincia, ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013, l'istanza di rilascio di A.U.A.;

con propria nota in atti al prot. n. 15584 del 08/07/2021, la Società ha trasmesso documentazione a rettifica di quanto depositato in sede di istanza;

con proprie note in atti al prot. n. 27220 del 20/12/2021, n. 3861 del 23/02/2022 e n. 6176 del 25/03/2022, la Società ha riscontrato le richieste istruttorie della Provincia formalizzate, rispettivamente, con note n. 21178 del 01/10/2021, n. 2450 del 07/02/2022 e n. 5960 del 24/03/2022;

Considerato che

La Società richiede l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese ex art. 214 d.lgs. 152/2006 per l'esercizio della sola attività di messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi, secondo le tipologie ex D.M. 09/02/1998 dalla stessa indicate;

La Società richiede altresì l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate interne allo stabilimento e alla gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche;

atteso che

con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, allegate all'istanza, il legale rappresentante sig. Di Terlizzi Alessandro, ha dichiarato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al DM 05/02/1998;

con propria dichiarazione il legale rappresentante ha dichiarato che *"che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ecc.....)"*, non avendo, i Tecnici incaricati, rilevato la presenza di ulteriori vincoli;

con propria dichiarazione, all'atto di istanza, il legale rappresentante ha dichiarato l'assenza di sorgenti odorigene significative ai sensi della L.R. 32/2018;

visti

gli elaborati progettuali allegati all'istanza e quelli acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio della A.U.A.;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento;

considerato

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale *"[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a)*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

che alle procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 214, co. 8, d.lgs. 152/06, “*si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*”;

quanto disposto dall'art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, in ordine all'inibizione della prosecuzione dell'attività, in combinato con l'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, sulla facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/2000;

che la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 216, co. 3, D.lgs. 152/06 e che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso con comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 216, co. 1, D.lgs. 152/06;

che ai sensi della normativa regionale la competenza relativamente alla gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche è demandata ai Comuni;

ATTESA

nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province della Legge n.56/2014 “Legge Delrio” e alle funzioni attribuite dalla L.R. n°9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di oltre il 50%;

RICHIAMATI

il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 3 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità di rifiuti trattati;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998, come modificato dal D.lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

il DPR n. 59/2013 di introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la Circolare del M.A.T.T.M. n.49801 del 07/11/2013;

la DCR n. 230 del 20 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 e con successivo aggiornamento 2015-2021 adottato con DGR n.1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

il R.R. n. 26 del 09/12/2013, pubblicato sul BURP n. 166 del 17/12/2013, la Regione Puglia ha disciplinato il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006, attribuendo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni

agli scarichi delle predette acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque superficiali e marine;

VISTI

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

il D.M. 5 febbraio 1998;

la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

il R.R. n. 26 del 09/12/2013 e il R.R. n. 26 del 12/12/2011;

VISTI, altresì

l'art. 107 del D. Lg n. 267/2000;

il DPR 445/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la L. 214/1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

la L.R. Puglia n. 9/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la deliberazione del consiglio provinciale n. n. 17 del 23.04.2021 avente ad oggetto "documento unico di programmazione 2021-2023. adozione e approvazione definitiva";

la deliberazione di consiglio provinciale n. 18 del 23.04.2021 e successive variazioni avente ad oggetto "bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati. adozione e approvazione definitiva";

la deliberazione del presidente della provincia n. 64 del 17/11/2021, avente ad oggetto " variazione piano delle performance /peg 2021 – 2023 approvazione"

la deliberazione di consiglio provinciale n. 31 del 09.07.2021 "rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 e relativi allegati. adozione e approvazione definitiva";

la deliberazione del presidente della provincia n. 22 del 29/04/2022, avente ad oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024. Aggiornamento."

la delibera del presidente della provincia n. 23 del 29/04/2022 avente ad oggetto "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa di cui alla d.p. n. 19 del 14.03.2022."

la disposizione presidenziale della provincia n. 10 del 05/05/2022 con la quale è assegnato all'ing. Lorenzo FRUSCIO l'incarico di dirigente ad interim dell'Area II "ambiente, ecologia, rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance approvato e vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale**, relativamente all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e alla gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche, per lo stabilimento sito in Trani (BT), S.P. andria - trani snc - c.da pezza del tesoro, su area allibrata al N.C.T. al foglio 22, p.lla 946 sub. 1, in favore della Società "LEONE s.r.l." (P.IVA 08044340720) con sede legale in Trani, via Polonia, n. 4, legalmente rappresentata dal sig. Alessandro Di Terlizzi, nato a Milano, il 20/03/1989;
2. **di dare atto** che, ai sensi del combinato disposto da art. 2, co. 1, lett. a) e art. 3, co. 1, DPR n.59/2013, l'A.U.A. sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06;
3. **di prendere atto** della comunicazione di inizio attività, ex art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, effettuato dalla Società;
4. **di iscrivere** la Società LEONE s.r.l. **al num. 95 del registro provinciale** delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i., per la classe di attività 4[^] - ex D.M. n. 350/98 - per una quantità annuale di recupero **R13 di 13.760 t/a** e per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **1.025 t**, secondo quanto riportato nell'allegato A;
5. **di disporre** pertanto, che lo stabilimento, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto valutato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, e in conformità a quanto riportato:
 - In allegato A, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06;
 - In allegato B, per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche;
 - In allegato C, per la gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche;
6. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59, art. 5, co. 1;
 - le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale del D.lgs. n. 152/2006;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al Titolo IV Capo III, art. 130 lett. a), b) e c), e all'art. 216 e/o all'art. 278 del D.lgs. 152/06, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative dello stesso Titolo V Capo I, art.133, 134, 135 e 136 e di cui all'art. 256 e/o all'art. 279 del D.lgs. 152/06 ;
- 7. **di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge; gli Enti di cui sopra, ove rilevano, secondo le rispettive competenze, situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione e/o alla normativa vigente, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore
- 8. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 9. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
- 10. **di stabilire** che la presente determinazione e l'AUA rilasciata dal SUAP competente sono revocabili, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al punto 5) e comunque per motivi igienico-sanitari;
- 11. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
- 12. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
- 13. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- 14. **di attestare**, in relazione al procedimento indicato in oggetto, l'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, ex art. 6-bis L. n.241/90 s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- 15. **di dare atto** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nell'atto abilitativo di competenza del SUAP comunale, struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 16. **di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà integrare e rilasciare la presente Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO A

attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06

1) la gestione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire secondo quanto di seguito schematizzato:

Tipologia Attività	Codici CER	Capacità massima stoccabile (t/a)	Capacità massima istantanea stoccabile (tonn)	Attività di Recupero	Operazione di recupero
3.1	12.01.02 – 12.01.01 – 10.02.10 – 16.01.17 – 15.01.04 – 17.04.05 – 19.01.18 – 19.01.02 – 20.01.40 – 19.12.02 – 10.02.99 – 12.01.99 –	3.800	225	3.1.3.C	R13
3.2	11.05.99 – 11.05.01 – 15.01.04 – 20.01.40 – 19.12.03 – 12.01.03 – 12.01.04 – 17.04.01 – 19.10.02 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 10.08.99 – 12.01.99 –	6.300	210	3.2.3.C	R13
3.3	15.01.04 – 19.12.03 – 15.01.05 – 15.01.06 –	150	25	-----	R13
3.5	15.01.04 – 20.01.40 –	150	25	-----	R13
5.1	16.01.16 – 16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.06	400	120	-----	R13
5.2	16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.16 – 16.01.06	150	110	-----	R13
5.5	16.08.01	10	10	-----	R13
5.6	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36 – 20.01.40 –	150	25	-----	R13
5.7	16.02.16 – 17.04.02 – 17.04.11	750	110	-----	R13
5.8	17.04.01 – 17.04.11 – 16.01.22 – 16.01.18 – 16.02.16	1.000	90	-----	R13
5.9	17.04.11 – 16.02.16 –	100	25	-----	R13
5.16	16.02.14 – 16.02.16 – 20.01.36 – 11.01.14 – 11.02.99 – 11.02.06 –	400	25	-----	R13
5.19	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36	400	25	-----	R13
		13.760	1.025		

2) la Società si impegni alla puntuale osservanza delle seguenti condizioni d'esercizio:

- a) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta osservando, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", giusta nota circolare, di carattere non cogente, n. 1121 del 21/01/19 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- b) la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti;
- c) I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- d) le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro, dalle aree per il deposito delle eventuali MPS e dall'area destinata ai cassoni per i carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
- e) Per quanto al precedente punto, l'area di messa in riserva sia organizzata in modo tale da poter mantenere separati i rifiuti "conformi" da quelli eventualmente "in attesa di verifica";
- f) Dovranno essere assicurati le analisi e i campionamenti ai sensi dell'art. 8 D.M. 5 febbraio 1998, secondo la tempistica ivi definita e/o in occasione della variazione del produttore e/o del ciclo produttivo di provenienza del rifiuto;
- g) il layout dell'impianto è indicato nell'elaborato grafico "A3 TAVOLA 003 LAYOUT – marzo 2022" che costituisce sub-allegato A.1;
- h) Il lay-out dell'installazione dovrà essere ben visibile e riportato in più punti dello stabilimento;
- i) per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
- j) l'altezza dei cumuli deve assicurarne la stabilità e comunque deve essere mantenuta inferiore a 3 metri;
- k) i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica e non potranno avere pezzatura inferiore a 1cm;
- l) permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Sub-allegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sopra codificati;

3) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- a) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 e art. 185-bis D. lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
- b) dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
- c) le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in

tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;

- d) le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
 - e) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - f) nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - g) nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di scarica;
 - h) l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
 - i) i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
 - j) in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
 - k) alla cessazione dell'attività dell'impianto, si dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito;
 - l) è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
- 4) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 4^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €258,22 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno" ;
- 5) la Società provveda agli opportuni adeguamenti in relazione agli obblighi in materia di assicurazioni e garanzie finanziarie, e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, dovrà inoltrare aggiornamento della Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento nonché della Garanzia Fideiussoria, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, ovvero con piani quinquennali; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 148.625,00 ottenuto considerando € 145 €/t con riferimento alla capacità massima istantanea di


stoccaggio autorizzata di 1.025 t; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

- 6) la Società, vista la normativa settoriale in materia di gestione rifiuti, dovrà attestare, prima del rinnovo ordinario dell'A.U.A, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

SUB-ALLEGATO A.1

attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06

schema di layout



ALLEGATO B

gestione delle acque meteoriche, ex art. 113 D.Lgs.152/06

le acque meteoriche rinvenienti dalle superficie impermeabilizzate dall'insediamento, come da proposta progettuale, saranno oggetto di separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, conformemente a quanto disciplinato dal RR 26/2013 per attività rientranti nel Capo II, e saranno così trattate:

- le acque di prima pioggia saranno accumulate in una vasca a tenuta stagna da mc 12,00; le acque raccolte nella predetta vasca saranno allontanate a mezzo di ditte all'uopo specializzate con le modalità proprie dei rifiuti liquidi entro le 48 ore successive all'evento meteorico;
- le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia saranno avviate (previa grigliatura) al trattamento di dissabbiatura e disoleazione con filtro a carboni attivi ed a coalescenza in un altro impianto con funzionamento in continuo;
- le acque provenienti dal predetto impianto saranno convogliate nella vasca di accumulo, posta a valle dell'impianto, e saranno destinate al riutilizzo (irrigazione area a verde);
- le acque in accesso nella vasca di accumulo verranno smaltite tramite pozzo anidro;

la gestione delle acque meteoriche e del relativo scarico deve avvenire con l'osservazione delle seguenti condizioni d'esercizio:

- a. utilizzare, per quanto attiene il sistema di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento, tubazioni con dimensioni appropriate alle portate individuate in fase di progettazione e con materiali conformi alle normative e regolamenti vigenti;
- b. garantire il mantenimento in condizioni di **sicurezza idraulica della rete pluviale**, evitando situazioni di rigurgito, mediante l'utilizzo di adeguati dispositivi/accorgimenti tecnici;
- c. verificare, mediante prove di assorbimento in situ, la effettiva capacità drenante del sistema di dispersione proposto e quindi la correttezza delle ipotesi progettuali, confrontando i dati e, predisponendo, qualora necessario, un aumento degli elementi disperdenti, dandone comunicazione preventiva a quest'Ufficio. Le prove di permeabilità dovranno essere effettuate da tecnico competente e dovranno essere trasmesse alla scrivente Amministrazione;
- d. predisporre idonei **pozzetti di campionamento** sulla linea di trattamento delle acque di seconda pioggia, da collocare successivamente alla stazione di trattamento;
- e. trasmettere al Suap, a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT, comunicazione della data di conclusione dei lavori di adeguamento e di attivazione dello scarico a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'AUA da parte del SUAP competente;
- f. trasmettere alla Provincia, entro il termine indicato al punto e):
 - il certificato di collaudo funzionale di tutti gli impianti di trattamento installati (idonei a consentire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), unitamente alle schede tecniche degli stessi, e l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate, a firma di tecnico abilitato e competente;
 - l'attestazione di efficienza pedologica del sistema di scarico (dispersione negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di pozzo anidro) realizzato, a firma di geologo abilitato e competente;

- g. il certificato di collaudo funzionale degli impianti, l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate e l'attestazione di efficienza pedologica dei sistemi di scarico dovranno, inoltre, essere trasmessi con cadenza biennale e unitamente alla richiesta di rinnovo dell'A.U.A.;
- h. il formulario dei rifiuti comprovante lo smaltimento delle acque di prima pioggia dovranno, inoltre, essere trasmessi con cadenza trimestrale ed unitamente alla richiesta di rinnovo dell'A.U.A.;
- i. in relazione al sistema di scarico proposto, osservare relativamente alle acque meteoriche specificate al successivo punto j), i limiti chimico-fisici di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato), ivi compreso il rispetto del parametro microbiologico Escherichia Coli per un limite massimo di 2.500 (duemilacinquecento) U.F.C./100 ml;
- j. in relazione al sistema di scarico proposto, il soggetto proponente dovrà verificare l'efficienza depurativa ed il rispetto dei suddetti limiti, effettuando i seguenti controlli analitici:
- per il primo anno:
 - sulle acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, prelevate dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in continuo dovranno essere effettuati n°2 autocontrolli (frequenza semestrale);
 - qualora non emergano superamenti dei valori limite di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal secondo anno e fino al rinnovo dell'A.U.A., il soggetto proponente:
 - sulle acque meteoriche di successive a quelle di prima pioggia, prelevate dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in discontinuo dovrà effettuare n°1 autocontrollo (frequenza annuale);
- k. gli esiti dei controlli analitici di cui al punto j) dovranno essere trasmessi a questo Settore, non appena disponibili, sotto forma di certificati di analisi comprensivi di conclusioni e di giudizio chimico tecnico circostanziato, facenti esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste;
- l. l'eventuale superamento dei valori limite, evidenziato dalle certificazioni analitiche di cui al precedente punto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica che descriva le eventuali cause che lo hanno determinato e tutte le misure gestionali e/o tecniche (es. potenziamento trattamento acque prima pioggia) poste in essere per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento degli impianti. Queste ultime condizioni dovranno essere attestate con apposita certificazione analitica su uno o più campioni di acque prelevate, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
- m. per le zone di rispetto degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione verificare e applicare quanto previsto dall'art. 13 del R.R. n. 26/2013;
- n. controllare l'efficienza dei trattamenti, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche delle acque meteoriche trattate, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento degli impianti di trattamento, nonché dei sistemi di scarico;
- o. assicurare lo smaltimento del materiale grigliato, dei fanghi e oli rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate;
- p. eseguire periodici ed adeguati interventi di manutenzione e pulizia delle opere fognarie e delle superfici impermeabilizzate interessate allo scorrimento delle acque piovane, al fine di limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento e di garantire l'efficienza del trattamento e il corretto funzionamento delle stazioni di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, verificando che

non vi siano occlusioni che potrebbero arrecare pregiudizio allo scarico finale. A tal fine i piazzali non dovranno essere interessati da cumuli anche temporanei di rifiuti esposti direttamente all'azione dilavante delle acque meteoriche;

- q. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali impiegati dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
- r. lo scarico delle acque meteoriche non dovrà arrecare alcun pregiudizio rispetto alle eventuali procedure che potrebbero essere avviate/adottate ai sensi degli artt. 242 -245 del D. Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni del DM 31 del 12/02/2015 e, qualora incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi delle predette procedure, dovrà essere interrotto, adottando, in sua sostituzione, altre misure di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previste dalla vigente normativa. Parimenti, si dovrà tempestivamente interrompere lo scarico delle predette acque, qualora si dimostri che lo stesso sia in grado di favorire la dispersione degli inquinanti nelle matrici esaminate;
- s. adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie finalizzate a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusioni di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l'ambiente;
- t. utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di reflui e/o rifiuti liquidi di natura e provenienza diverse da quelle di pioggia;
- u. allacciarsi alla rete di fognatura pubblica, non appena attivata, dismettendo immediatamente lo scarico di cui trattasi, qualora ne sia verificata la possibilità tecnico-economica e previa valutazione della compatibilità quali-quantitativa del sistema fognario/depurativo;
- v. rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
- w. comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando preventivamente gli Uffici della Provincia di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;
- x. conservare nei termini previsti dalla legge la documentazione attestante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle stazioni di trattamento, il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti rivenienti dal trattamento delle acque meteoriche e ogni altra documentazione utile a dimostrare la corretta conduzione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ALLEGATO C
gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche

- di competenza dell'Ufficio comunale preposto -

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "Il Settore - Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 11/05/2022

Il responsabile dell'istruttoria:

Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì

Andria, lì 11/05/2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Fruscio Dott. Lorenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino
